

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1953/1173 del 5.7.1991 di revoca della deliberazione 574 del 17.12.1984 "Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti e istituzioni operanti nel settore della cultura" e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 156/149 del 1.3.1995 e n. 1841/179 del 9.7.1996)

Art. 1
Settori di intervento

Il Comune di Firenze, in attuazione dei propri programmi, sostiene mediante la concessione di contributi. o l'attribuzione di altri benefici economici, l'attività di persone ed Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori:

- 1) - Sociale
- 2) - Culturale
- 3) - della Pubblica istruzione
- 4) - Sportivo
- 5) - Turistico
- 6) - dell'Ambiente
- 7) - dello Sviluppo Economico

Art. 2
Criteri d'intervento

Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati ai principi enunciati dalla Legislazione italiana, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc. e sulla maggiore o minore rispondenza delle iniziative ad obiettivi generali e criteri perseguiti

dall'Amministrazione comunale nei settori di cui all'articolo precedente e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 Attività nel Settore Sociale (*)

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi a Enti pubblici e privati o ad Associazioni (L.R. 36/90, Legge quadro sul volontariato n. 266/91 e L.R. n. 28/93) che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare

rilevanza;

- avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

Per le medesime attività può essere prevista la concessione di uso di beni mobili o immobili o attrezzature di proprietà o nella disponibilità comunale finalizzata alla gestione di servizi ed attività di particolare rilevanza pubblica nel campo socio-assistenziale.

(*) Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 1841/179 del 9.7.1996 (la deliberazione in oggetto indica inoltre, per l'anno 1997, per l'assegnazione di contributi per le domande rivolte da Enti pubblici o Associazioni che operano senza finalità di lucro nel settore sociale, i seguenti criteri di priorità:

- Progetti contenenti programmi di prevenzione e sostegno di attività rivolte a giovani, anziani, minori, donne in difficoltà, con particolare attenzione all'integrazione multietnica, e portatori di handicap;

- progetti che prevedano l'attività integrata in rete con altri Enti pubblici e soggetti privati;

- progetti omogenei e in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

- il rispetto della scadenza del 30 novembre per la presentazione delle domande (facendo fede, per quelle inviate per posta, la data del timbro postale);

- la preventiva acquisizione del parere favorevole del/i Presidente/i del/i Consiglio/i di Quartiere interessato/i, qualora l'attività proposta incida in maniera prevalente sul territorio di una o più Circoscrizioni;

- l'impegno sottoscritto, da parte dell'Ente/associazione, alla presentazione, senza alcuna eccezione ed entro i termini previsti, della relazione e del rendiconto delle attività per le quali viene assegnato il contributo, nonché alla restituzione delle somme eventualmente non utilizzate;

- esplicita dichiarazione da parte del legale Rappresentante dell'Ente/associazione che, in caso di parziale contributo finanziario, il progetto potrà essere ugualmente realizzato nella sua interezza o in moduli compiuti).

Art. 4
Attività nel Settore Culturale

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore culturale per le seguenti finalità:

- allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
- iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;
- ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali, tendenti ad evidenziare l'esigenza di una migliore qualità della vita;
- difesa del ruolo di Firenze come luogo di incontro e di scambio fra cultura italiana ed internazionale e per la promozione di un'autentica cultura della pace;
- sviluppo di quelle attività culturali che possono porsi come fattore di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;
- valorizzazione e rilancio del ruolo delle grandi istituzioni culturali;
- conservazione e accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;
- studi, ricerche e promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 5
Attività nel settore della Pubblica Istruzione

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore educativo per le seguenti finalità:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;

- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.

Art. 6

Attività nel Settore Sportivo e tempo libero

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento agli sports di base; a favore dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale e internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico-economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine.

Inoltre i contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che abbiano effettuato, a propria cura e spese, interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale, preventivamente autorizzati (spese che dovranno comunque essere analiticamente comprovate).

Art.7

Attività nel Settore Turistico

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo congressuale, attività trainante nelle attività turistiche cittadine;
- soggiorno dei turisti offrendo ai visitatori italiani e stranieri strutture e servizi che l'Amministrazione Comunale non è in grado di mettere a disposizione.

Art. 8
Attività nel settore dello Sviluppo Economico

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati per iniziative nel campo dello Sviluppo Economico e che abbiano le seguenti finalità:

- valorizzazione del tessuto economico e produttivo della città;
- accrescimento del ruolo economico e produttivo di Firenze in campo nazionale ed internazionale;
- sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

Art. 9
Attività nel settore dell'Ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore dell'Ambiente per le seguenti finalità:

- esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

Art. 10
Piano dei contributi e convenzioni

Il Comune di Firenze opera il trasferimento di risorse finanziarie agli Enti di cui all'art. 1 mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste conformi al presente Regolamento e mediante convenzioni pluriennali vincolate alla presentazione di specifici programmi pluriennali di attività o a progetti rientranti nell'area di programma che l'Amministrazione Comunale presenta nella propria relazione di bilancio e riguardanti servizi e attività di appoggio al programma comunale stesso.

Art. 11
Procedure di accesso

Le persone e gli Enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'inizio delle attività.

La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- a) - documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune di Firenze);
- b) - comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente;
- c) - relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività con l'indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi;
- d) - previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
- e) - dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 integrata dalla legge n. 55/1990.

Le persone e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.

Art. 12
Presentazione dei rendiconti(*)

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato, entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il Comune di Firenze risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale.

(*) Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 156/149 dell'1.3.1995

Art. 13 Programmi di intervento dello Stato, Regione e Provincia

Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi e gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e da altri Enti Pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

Art. 14 Procedure di concessione

L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio, ove la stessa sia successiva a tale data, il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

"Nella fase istruttoria del suddetto atto deliberativo potranno essere chiamati a esprimere il proprio parere le Commissioni consiliari competenti quanto ai settori d'intervento e ai soggetti beneficiari dei relativi contributi o benefici economici"

Art. 15 Deroghe

Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal presente regolamento per i quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente regolamento.

Fanno altresì eccezione i contributi economici che l'Amministrazione Comunale intenderà assegnare annualmente alle I.P.A.B. che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza di cui alla L.R. 30.5.1988 n. 35.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

Schema di domanda per la presentazione della relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività (ALLEGATO A) e scheda di dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 (ALLEGATO B).

ALLEGATO A

Titolo del Progetto:

Settore di intervento:

Ente/Associazione Presentatore

Iscrizione registro regionale del volontariato: D.P.G.R. n. del

Soggetti realizzatori (indicare per primo il soggetto gestore):

.....

...

.....

Contenuti e finalità:

.....

...

.....

...

.....

Destinatari:

.....

...

.....

Attuazione e durata

Inizio previsto Fine prevista

Strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione del programma:

.....
...
.....
...
.....

Costo complessivo £.

Contributo richiesto £.

Altri finanziamenti SI NO

Ente finanziatore Importo a carico

..... £.

..... £.

..... £.

Data di presentazione Firma

REFERENTE: TELEFONO:

INDIRIZZO: FAX:

ALLEGATO B

Al Sig. Sindaco del Comune di

F I R E N Z E

Il/la sottoscritt

legale rappresentante dell'Ente/Associazione

Sede (residenza fiscale)

Codice Fiscale o Partita I.V.A.

in ordine all'Art. 28 del D.P.R. n. 600/73, 2° comma

d i c h i a r a

sotto la propria responsabilità, in relazione alla richiesta di contributo rivolta all'Amministrazione Comunale a favore del sopraindicato Ente/Associazione, che lo stesso:

(barrare le caselle interessate)

- non svolge attività di natura commerciale
- svolge attività di natura commerciale
- il contributo è destinato all'attività commerciale per l'acquisto di beni strumentali
- il contributo è destinato alla specifica attività istituzionale non commerciale

In fede

Firma del legale rappresentante

.....

Firenze,

MODALITA' DI INCASSO PRESCELTA

1) accredito su c/c postale n. intestato all'Ente/Associazione

2) accredito su c/c bancario n. su Banca

Agenzia intestato all'Ente/Associazione

3) invio assegno circolare non trasferibile con spese a carico del beneficiario presso

.....
4) pagamento nelle mani del sig. presso la Tesoreria Comunale di
Palazzo Vecchio.